



**RE·NA·I·A**  
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



Alla c.a.  
VII COMMISSIONE Senato della Repubblica Italiana

Oggetto: **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE**

Rete Nazionale Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) – osservazioni e proposte.

Una riflessione preliminare.

Il Disegno di Legge prevede che, ferme restando le competenze di cui al PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado), le conoscenze e le abilità previste in uscita, la durata dei percorsi di studio venga rimodulata da 5 a 4 anni. I risultati ordinariamente raggiunti in cinque anni dovranno dunque essere raggiunti in un anno di meno.

Stando così le cose, è logico pensare che ciò porterà inevitabilmente all'ampliamento dell'orario giornaliero delle lezioni o ad un numero maggiore di giorni di lezione o all'introduzione di "rientri" pomeridiani ecc., poiché il solo ricorso a modalità didattiche innovative, alla laboratorialità e alla flessibilità organizzativa non sarà sufficiente a garantire il recupero dei contenuti e delle attività delle ore di lezione del quinto anno. Questo è, infatti, quanto di fatto avviene nei percorsi quadriennali già ora esistenti. **Il rischio è dunque che un percorso quadriennale nel quale gli studenti devono "stare a scuola più ore", impegnandosi anche di più nello studio individuale, si riveli più difficile da affrontare e dunque meno inclusivo**, tanto più che, in particolare negli istituti professionali, molto elevata è la percentuale di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, che potrebbero incontrare insormontabili difficoltà nella frequenza di percorsi di studio più "esigenti" in termini di frequenza e di impegno quotidiano di studio.

In relazione al testo dell'articolato, **si segnalano qui di seguito i punti critici, che richiederebbero, a giudizio degli scriventi, emendamenti al testo.**

Articolo 25 bis comma 2: si prevede che i percorsi sperimentali quadriennali siano attivati "ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275", ferme restando "le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62". **Non viene, tuttavia, precisato il seguente vincolo fondamentale per i progetti dei suddetti percorsi: "il corso di studi garantisce l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento"** (si confronti, a tale proposito, l'articolo 1



# RE-NA-I-A

RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



comma 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2017 n. 567, con il quale fu promosso il primo Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado). Il mero richiamo all'articolo 11 consente infatti di superare, nel progetto sperimentale, i limiti della quota di autonomia, ma non impone il rispetto del quadro delle discipline dell'indirizzo ordinamentale di riferimento, consentendo addirittura la modifica delle discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta all'esame di Stato.

Ciò avviene, oggi, in diverse sperimentazioni autorizzate, che infatti sostengono prove di esame differenti, pur conseguendo sempre il diploma finale dell'ordinamento di afferenza. Ma i progetti "ex articolo 11" presentati da singole istituzioni scolastiche vengono sottoposti ordinariamente ad un rigoroso e approfondito iter di approvazione, uno per uno. E' necessario che il monte ore del 5<sup>o</sup> anno debba essere utilizzato senza lasciare spazio a discrezionalità esercitando l'autonomia didattica e organizzativa solo nella distribuzione di detto monte ore nell'arco dei 4 anni onde poter consentire la confrontabilità dei percorsi.

Riconoscere invece per legge alle istituzioni scolastiche la possibilità di presentare progetti sperimentali senza vincolarle al rispetto del quadro ordinamentale delle discipline dell'indirizzo di riferimento (quindi consentire anche di sopprimere o di sostituire una o più discipline di ordinamento con altre scelte dalla scuola) rischia di favorire una "polverizzazione" dell'offerta formativa e di consentire la presentazione di progetti che cancellano discipline fondamentali per il raggiungimento del PECUP del percorso di studi di riferimento, rendendo di fatto impossibile quanto previsto dal medesimo comma, ossia assicurare *"agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento"*. Si verrebbe a minare il principio stesso del valore legale del titolo di studio: il fondamento di legittimità dei progetti sperimentali quadriennali deve essere l'ordinamento di riferimento, con tutte le discipline previste dal piano degli studi.

Inoltre si osserva che i nostri utenti provengono da ampi bacini territoriali, il prolungamento del tempo scuola, che può prevedere l'incremento di pomeriggi di frequenza determinerebbe un aggravio dell'organizzazione dei trasporti, spesso carenti in quasi tutte le Regioni, ed un incremento dei costi a carico delle famiglie. Si osserva che la tipologia di utenza è caratterizzata da giovani che praticano attività sportiva pomeridiana, inconciliabile con l'estensione oraria dell'attività scolastica. Il previsto incremento delle attività laboratoriali, prevede un aumento degli spazi



**RE-NA-I-A**  
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



laboratorio e dei costi che le scuole sostengono per le derrate alimentari e degli allestimenti.

Articolo 25 bis commi 4 e 5: si prevede un accesso diretto ai corsi dell'ITS Academy per i soggetti che hanno frequentato i corsi di istruzione e formazione professionale regionale (leFP) che aderiscono ai "Campus", purché questi siano oggetto di una validazione basata *"sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)"*, e naturalmente a seguito del superamento dell'esame di Stato ma "in deroga al previo sostenimento dell'esame preliminare". I referenti e le modalità della suddetta validazione non sono esplicitati, così come non sono esplicitati i criteri di assegnazione dei candidati provenienti dall'leFP agli istituti professionali statali da parte degli UU.SS.RR. (è da supporre che si farà riferimento all'Allegato 4 al decreto ministeriale 24 maggio 2018, n. 92, ossia alla tabella di "Correlazione tra qualifiche e diplomi leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale").

Si sottolinea a tale proposito che una validazione "ex post" non appare sufficiente a garantire che i percorsi regionali di leFP assicurino a chi li frequenta il raggiungimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità che sono previste dall'ordinamento del sistema nazionale di istruzione, il conseguimento delle quali è attestato dal diploma, titolo di studio nazionale con valore legale che si consegue in esito ad esami di Stato prescritti dall'articolo 33 della Costituzione.

**Occorrerebbe prevedere, per i corsi professionali dell'offerta formativa regionale, Livelli essenziali di prestazione nazionali stabiliti "ex ante"**, che garantiscano la piena congruenza di tali corsi, a livello di conoscenze, abilità e competenze di area generale, di area professionale e trasversali, con il livello in uscita dei corrispondenti corsi di istruzione professionale statale, ancora una volta a tutela dell'unitarietà e delle previsioni costituzionali relative al sistema nazionale di istruzione. Si ricorda infatti che il vigente impianto normativo prevede, per i passaggi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli del sistema di istruzione professionale statale, **idonei interventi integrativi volti a riequilibrare le significative differenze esistenti tra i suddetti percorsi**.

Resterebbe, infine, comunque da affrontare il tema dei percorsi di leFP che non trovano corrispondenza nell'ordinamento statale ai sensi della sopra citata tabella, la cui frequenza è ben difficile pensare possa condurre, senza ulteriori passaggi preliminari all'esame di Stato, al conseguimento di un diploma ordinamentale.



**RE-NA-I-A**  
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



Inoltre in riferimento al comma 4 art.25 bis si chiede, che parimenti all'innovazione evidenziata che consente l'accesso agli ITS a coloro che hanno concluso un percorso quadriennale, senza che questi abbiano un certificato di specializzazione IFTS, venga evidenziata l'innovazione che permette dopo il 4<sup>a</sup> anno l'accesso all'Università.

Giulianova, 05 dicembre 2023

IL PRESIDENTE

Prof Ing. Luigi Valentini